

5) MINIERE E TESORI

Appare opportuno accennare in primo luogo, e molto succintamente, ad un aspetto peculiare ed antico del problema dello sfruttamento del sottosuolo che, in Sicilia, terra di civiltà millenaria, assunse un notevole rilievo. Si tratta della attività diretta alle ricerche ed al rinvenimento dei tesori nascosti, la cui regolamentazione nell'isola risale, come è noto, al periodo normanno. Sebbene non manchino esempi più antichi (ricordiamo in particolare un privilegio del 1438, finora inedito (85 bis), tuttavia, attraverso l'esame delle fonti documentarie del secondo cinquecento ci sembra di poter stabilire che il fenomeno ebbe proprio allora un vero rilancio, probabilmente collegato non solo con la espansione demografica ed il conseguente allargamento dei centri abitati, con la ripresa edilizia ed il disboscamento (86) ma anche con il provato fiorire delle industrie estrattive. L'argomento per la Sicilia è stato assai poco studiato ma, a nostro giudizio, esso meriterebbe delle ricerche approfondite sia sotto il profilo della storia socio-

(85 bis) A.S.P., *R. Cancelleria*, reg. 72 c. LVIII; v. testo a p. 171.

(86) C. TRASELLI, *Note per la storia dei banchi*, I (Palermo 1958) 39; 2 (Palermo 1959) 53.

economica e del costume, sia, e ancor più, dal punto di vista della storia del diritto (87). Inoltre un esame analitico dei vari documenti potrebbe essere utile anche per gli studi di archeologia, consentendo forse di localizzare alcune aree di ricerca e di ritrovamenti.

Già dall'epoca normanna, come si è detto, il legislatore siciliano aveva sentito il bisogno di stabilire il principio della regalia del sottosuolo e di regolamentare l'attività dei privati ricercatori, sottoponendola ad una rigida disciplina e sancendo il pieno diritto del fisco sui rinvenimenti, che anche in quell'epoca dovevano essere frequenti, ricchi e circondati da un alone di mistero.

Nel *de secretis operibus artis et naturae et de nullitate magiae*, Roger Bacon (88) riferiva il seguente interessante episodio: *nam rusticus effodiens in campis cum aratro, invenit vas aureum cum liquore et existimans rorem coeli, lavit faciem et bibit et spiritu et corpore et bonitate sapientiae renovatus, de bubulco factus est baiulus regis Siciliae; quod accidit tempore regis Wilhelmi.*

La norma emanata da re Guglielmo venne recepita nelle costituzioni fridericiane (89) e rimase in vigore fino al

(87) Di notevole interesse potrebbe essere a nostro avviso una ricerca sul regime giuridico del ritrovamento dei tesori in Sicilia, partendo dalla disciplina vigente nel diritto romano, alla quale molti studiosi del principio del secolo hanno dedicato monografie di difforme valore, fra le quali si ricordano quella del ROTONDI in *Rivista di diritto civile*, 3 1910 e del PEROZZI, in *Rivista di diritto commerciale*, 1 1910. Sul regime romano si vedano: Istit. II. 1, 39 (Adriano); D. 10, 2, 22; 10, 4, 15; 41, 1, 31, 1; 41, 2, 10; C. 15, 1; Nov. di Leone 51.

(88) Cfr. trad. it. in ed. Sebastiani, 1973, p. 44.

(89) I, LXII; III, 1; III, XXXV.

1596; infatti il capitolo 23 di Giacomo, di difficile interpretazione forse perché interpolato o corrotto, e il capitolo 124 di Ferdinando II, sembra si riferiscano soltanto alle disposizioni di carattere penale e alle denunce contro i ricercatori abusivi, mitigandone la portata: esse però non innovano per quel che riguarda il diritto del fisco sul sottosuolo. È da notare che nel regno di Napoli, Carlo II di Angiò aveva invece modificato la disposizione normanno-sveva e, con un ritorno al regime posto da Adriano e confermato da Leone, aveva sancito una relativa liberalizzazione delle ricerche e dei ritrovamenti (cap. *Quia non decet*).

Nell'isola fu regola costante che ogni ricercatore dovesse ottenere, anche in terreno proprio, la preventiva licenza dello Stato e dovesse versare ai Secreti i due terzi della *trovatura*; il terzo che gli veniva rilasciato doveva servire come riconoscimento e compenso dei *travagli et dispese* da lui affrontati; non era un diritto ma solo una concessione (90). Malgrado tali limitazioni la tenacia degli scopritori di tesori nascosti non aveva sosta e il miraggio di un facile arricchimento faceva superare anche i pericoli delle denunce e delle relative sanzioni; molti però si premunivano, seguendo la regolare trafila, e tra essi molti stranieri: fra gli altri ricorderemo, per citare solo uno fra i tanti esempi, i fratelli Giovanni e Sebastiano de Agostini,

(90) Elenchiamo a titolo indicativo alcuni documenti sull'argomento: A.S.P., *R. Cancelleria*, reg. 72 c. LVIII (trascr. a p. 171); ivi 425 c. 628; reg. 481 c. 310; reg. 490 c. 339 v°; c. 341; *Conserv. R. Patr.*, f. 207 c. 422 v°; f. 212 *passim*; *Segretari del Regno - Ramo Protonotaro*, reg. 352 c. 29 trascritto a p. 172.

veneziani, i quali avendo saputo in patria da un greco candioto, allora interprete del Doge, delle ricchezze del sottosuolo siciliano ed essendo in possesso di attrezzature speciali per gli scavi, si erano partiti dalla loro terra, con *molti travagli et pericoli* e si erano recati a Siracusa, da dove chiedevano ed ottenevano facoltà di effettuare delle ricerche (91).

Finalmente nel 1596 il Parlamento richiese l'applicazione delle *comuni leggi* ed in particolare del capitolo sopra citato di Carlo d'Angiò secondo il quale le trovature in territorio del fisco andavano divise a metà tra Stato e ricercatore, mentre quelle in suolo privato dovevano essere assegnate per metà al proprietario del fondo: implicitamente veniva quindi stabilito che il ricercatore in suolo proprio poteva appropriarsi di tutto il ritrovato (92).

La norma sancita nel 1596 presenta molto interesse sotto diversi profili: in primo luogo sarebbe da indagare per quale motivo i parlamentari siciliani consideravano come applicabile al Regno una disposizione del sovrano angioino, che re di Sicilia non era stato; in secondo luogo in essa norma si ritrova l'espressione che i ritrovamenti erano leciti *non operandosi in ciò arti magiche*. Tale espressione è da collegare con la legge romana secondo la quale era lecito godere dei tesori, se ritrovati *sine sceleratis ac puniendis sacrificiis aut alia qualibet arte legibus odiosa*. Il racconto di Roger Bacon, che nella lontana Inghilterra

(91) A.S.P., *Conserv. R. Patr.*, f. 207 c. 422 v° cit.

(92) Capitolo 106 di Filippo II in *Capitula Regni Siciliae*, a cura di F. TESTA, (Panormi 1741-1743) e *Pragmaticarum novissima collectio II* (Panormi MDCXXXVIII) p. 485.

nel secolo XII aveva sentito narrare il mirabile episodio del contadino siciliano, il collegamento delle trovature con i sogni di cui si hanno parecchi esempi, la non provata ma intuibile gravità delle sanzioni, la facoltà del fisco di agire di propria iniziativa contro i contravventori andrebbero esaminati con attenzione (93) e, a nostro giudizio, potrebbero essere assai interessanti anche per la storia delle tradizioni popolari.

La innovazione portata dal capitolo sopracitato venne senz'altro applicata, ma la necessità del permesso per effettuare gli scavi sembra sia comunque rimasta (94).

Per quel che concerne l'attività mineraria vera e propria (95) — che nell'isola sembra sia sempre stata eser-

(93) Per un tesoro segnalato in sogno cfr. doc. a p. 172.

(94) A.S.P., *Conserv. R. Patr.*, f. 232 cc. 53, 69 v°, 81 v°.

(95) L. BIANCHINI, *Storia economica-civile di Sicilia*, (Napoli 1841) 1, p. 173-175; D. PUZZOLO SIGILLO, *Ricerche minerarie in Sicilia a fine autarchico intorno al 1570 in Bollettino storico messinese*, 1, (1936-1938); L. A. PAGANO, *Antiche miniere metallifere della Sicilia in Bollettino mensile dell'Osservatorio economico del Banco di Sicilia*, (Palermo, maggio 1939), e in *L'industria mineraria d'Italia e d'oltremare* (marzo 1940); C. TRASELLI, *Miniere siciliane dei secoli XV e XVI in Economia e storia*, 4 (1964) e bibl. ivi citata. Per il regime giuridico cfr. fra l'altro P. DE GREGORIO, *De concessione feudi tractatus*, (Panormi MDXCVIII) VIII, X, 2 p. 265; F. SQUARZINA, *Industria e legislazione mineraria in Italia*, (Faenza 1954-1956). V. pure A. FANFANI, *L'industria mineraria lombarda durante il dominio spagnuolo in Saggi di storia economica italiana*, (Milano 1936); G. BARBIERI, *Industria e politica mineraria nello Stato Pontificio dal '400 al 600*, (Roma 1940); A. ALBERTI R. CESSI, *La politica mineraria della Repubblica veneta*, (Roma 1927); G. MANDICH, *(Privilegi minerari e agricoli a Venezia nel secolo XV in Rivista di diritto industriale*, VII (1958) 3 p. 327 ss.

citata sin dai tempi più remoti —, le testimonianze di un notevole rilancio si trovano a partire dal secolo decimoquinto. L'intervento statale nei confronti di iniziative in questo settore si concretava per lo più nella concessione di licenze e di permessi di ricerca e di eventuale scavo (è abbastanza pacifica infatti l'esistenza della regalia del sottosuolo) e, per alcuni casi particolari, in agevolazioni di vario genere. Così come negli altri Stati italiani ed europei, anche in Sicilia questo particolare ramo è quello nel quale più chiari ed evidenti si sono manifestati gli indirizzi della politica economica del governo.

È assai interessante notare come dell'argomento miniere si siano sempre occupati non solo l'amministrazione vice-regia ma anche gli organi della Corte spagnuola (96); in Sicilia la competenza a valutare l'opportunità dei relativi provvedimenti fu, come per le private, la *conferenda* delle cause patrimoniali, il collegio, cioè, in seno al quale il Vicerè trattava tutti i problemi inerenti alla finanza e alla economia. Durante i secoli decimoquinto e decimosesto, come si è detto, continuò e si accrebbe l'interesse pubblico e privato nei confronti delle attività estrattive e i relativi provvedimenti statali furono spesso dichiaratamente motivati con l'esigenza di realizzare una politica di autarchia: è un fatto incontestabile che le iniziative dei singoli vennero sempre favorite dalla Regia Corte; la quale spesso si faceva

(96) Basta scorrere l'indice analitico del *Catalogo XIX dell'Archivio di Simancas - Papeles de Estado Sicilia*, a cura di R. MAGDALENO, (Valladolid 1951) e gli inventari della serie *Secretarias provinciales*.

addirittura promotrice delle indagini e dei lavori di sfruttamento, ovvero offriva incoraggiamenti ed incentivi di vario genere e di diversa portata.

Gli esempi potrebbero essere moltissimi: ci limiteremo però ad indicare alcuni documenti che ci sono sembrati di maggiore rilievo. Il primo privilegio che abbiamo incontrato risale alla prima metà del secolo decimoquinto e precisamente all'anno 1438: Nicolò Crisafi, Ludovico Saccano e Guglielmo Spatafora — certamente messinesi — avendo rilevato *in districtu nobilis civitatis Messane minerias argenteas facile inveniri posse* chiedevano ed ottenevano licenza di ricerca e di sfruttamento, con l'obbligo di versare alla Corte la quinta parte del prodotto netto (97). La licenza valeva per qualunque luogo del distretto di Messina *tam regii demanii quam baronum*. Altri privilegi, del resto, sono citati nei diversi lavori sull'argomento anche per i primi anni del quattrocento. A partire, poi dal 1490, si ebbe un sicuro incremento della attività mineraria a Fiumedinisi, così come si accrebbero le ricerche di metalli anche preziosi in altre zone: Stefano di Vinuto della terra di Calascibetta ebbe ad esempio concessa *licencia di putiri... cavari et operari... certi mineri di oru oy verum di argento oy altri specii di metalli* nei territori di Calascibetta e Castrogiovanni, per lo spazio di sette anni, riservando alla Corte un quinto del prodotto (98).

Nel 1546 un Francesco Fiumara avanzava domanda ed otteneva *licentiam et facultatem perquirendi et perquiri*

(97) A.S.P., R. Cancelleria, reg. 72 c. CLXXXI V. testo a p. 173.

(98) *ivi* reg. 190 c. 304.

*faciendi... in partibus ...tam demanialium... quam marchio-
num et baronum...* per ritrovare ed attivare miniere di oro,
di argento, di piombo, di stagno, di bronzo, di rame e di
pietre di qualsiasi genere, anche preziose, nonché di allume,
vetriolo, sale, zolfo, terra *mixturata et non mixturata*; la
concessione era a vita ed al Fiumara veniva fatto l'obbligo
sia di informare dettagliatamente il Tribunale del Patrimo-
nio di ogni ritrovamento sia di versare la metà del prodotto
netto alla Curia (99). Analogo privilegio veniva accordato,
nello stesso anno a Marco Pistone da Palermo (100): in
ambidue i documenti è messo in rilievo l'interesse e il van-
taggio dello Stato per tali iniziative.

Nel 1561 ad una società costituita da alcuni personaggi
destinati a giocare un ruolo di tutto rispetto in questo set-
tore e cioè Alessandro Sanmassimino, Antonio Sansaro e
consorti, la Regia Corte attribuiva facoltà di *poter introdu-
cere... le miniere di ferro* (101). Nell'anno 1562 il magnifico
Gerardo Percolla chiedeva ed otteneva licenza di ricercare
e di sfruttare in tutto il Regno miniere d'oro, argento, piom-
bo, stagno, rame, pietre (preziose o no), allume, vetriolo e
zolfo. Per un anno la concessione sarebbe stata esente da
obblighi nei confronti del fisco, cui poi, invece, si sarebbe
dovuta versare la metà del prodotto netto (102).

Successivamente Giovanni Antonio Lo Nobile (o del
Nobile), con Alessandro Sanmassimino e compagni da no-

(99) A.S.P., *Protonotaro del Regno*, reg. 287 c. 229.

(100) *ivi* c. 238 v°.

(101) A.S.P., *R. Cancelleria*, reg. 399 c. 316.

(102) *ivi* reg. 397 c. 639. V. testo a p. 175.

minare, otteneva licenza *per fabricatione di qualsivoglia
minere et inventioni di cosi occulti* in tutto il territorio del
Regno per la durata di quindici anni, una parte dei quali
con esclusiva, con l'obbligo di consegnare alla Regia Corte
una parte del prodotto (103). Il magnifico Prospero Natoli
di S. Angelo ed il maestro Antonino Xumarra venivano
autorizzati, nel 1568, a cavare miniere di piombo nell'isola
per il corso di nove anni previo il pagamento allo Stato
della decima per il minerale estratto (104). Molto am-
biziosi erano i progetti di Sebastiano de Iaci, Giovanni de
Marchisio, Giovan Battista Summariva e Blasio de Regina,
che si proponevano di scoprire e sfruttare miniere d'oro,
d'argento, rame, piombo, stagno, zolfo, vetriolo, allume e
salnitro ed ottenevano concessione per la durata di cinque
anni per le miniere di argento, con l'obbligo di versare il
quinto del prodotto; e per dieci anni per le zolfare il cui
sfruttamento era sottoposto al pagamento della decima:
interessante appare l'obbligo imposto di effettuare entro
un anno *l'esperienza*, pena la nullità del privilegio (105).
Bartolo Riolo e Giovan Battista Santa Croce ottenevano
nello stesso 1569, la facoltà *exercendi mineras sulfuris*, sem-
pre condizionata alla decima e all'*experientia* da effettuare
entro un anno (106). Tra il 1569 e il 1572 il nobile Carlo
Stupano (o Stoppano) otteneva licenza di svolgere una
vasta attività di ricerca e di sfruttamento di miniere per

(103) A.S.P., *Secrezia di Palermo*, reg. 121 c. 12 (a. 1563).

(104) A.S.P., *R. Cancelleria*, reg. 420 c. 517.

(105) *ivi* reg. 431 c. 85.

(106) *ivi* reg. 425 c. 538.

tutto il territorio del Regno: egli dapprima aveva limitato la sua richiesta alla facoltà di ricercare giacimenti di vetriolo e salgemma (107), ma successivamente dichiarava di aver scoperto durante le sue indagini miniere d'oro e con l'appoggio del Consultore del Vicerè, Andrea Arduino, chiedeva la relativa licenza di sfruttamento facendo presente fra l'altro che le miniere stesse essendo scoperte e non sorvegliate avevano subito dei furti da parte di *populani in disservitio a Sua Maestà et grandissimo danno a se stesso*. La facoltà di effettuare le ricerche per tutti i tipi di minerali gli veniva concessa con l'obbligo di immediata denuncia al Tribunale del Real Patrimonio, ma nel privilegio si faceva riserva di stabilire in un secondo momento le eventuali condizioni per lo sfruttamento (108). Il capitolato relativo alle miniere di vetriolo, sale salgemma, stagno, piombo, zolfo, ed allume venne stipulato nel 1572 (ed in esso si facevano salvi i diritti di precedenti concessionari fra i quali il già menzionato Giovanni Antonio lo Nobile) ma non si è invece rinvenuta alcuna documentazione concernente i metalli preziosi (109).

Iacopo Saduni di Agrigento nell'anno 1571 otteneva licenza di cavare sale salgemma e zolfo, limitatamente al territorio circostante la sua città, per lo spazio di trenta miglia (110).

Un importante personaggio, il Conservatore del Real Patrimonio Stefano di Monrreal, nel 1574 veniva autoriz-

zato a *posser fabricare et fare fabricare, cavare et inventare minere seu genu di carbone da farsi senza ligna*, in tutto il regno, salvi sempre gli eventuali diritti dei terzi: la concessione riguardava non solo le suddette facoltà ma anche la tutela di una nuova invenzione da lui sperimentata e l'*arbitrio* con essa connessa (111).

Nel *Trattato di Sicilia* di A. Crivella — funzionario napoletano venuto in missione in Sicilia nel 1591 al seguito di un revisore dei conti — si accennava alle presunte ricchezze del sottosuolo dell'isola ed in particolare ai giacimenti auriferi di Fiumedinisi; veniva altresì riportata la notizia (della quale non è stato possibile trovare conferma in fonti documentarie del nostro archivio) che nel 1575 il cardinale Granvelle aveva mandato colà il dottor Decio Coppola, napoletano, e Giovanni di Raut alchimista per studiare le possibilità di sfruttamento; la risposta dei due esperti pare sia stata negativa ma l'episodio è un altro indice dell'interesse del governo spagnolo per il problema (112).

Un altro napoletano, abitatore della città di S. Filippo, dichiarava nel 1579 di avere ritrovato una miniera di rame in Val di Noto e precisamente a Xamopetro (territorio di Caltagirone) e poiché ben sapeva che le miniere del Regno erano *preservate per la Cesarea et Catholica Maestà del Re* e non si potevano cavare senza la espressa autorizzazione del Vicerè, chiedeva ed otteneva la relativa licenza per

(107) *ivi* reg. 425 c. 64 (a. 1569).

(108) *ivi* reg. 431 c. 170 v° (a. 1570).

(109) *ivi* reg. 438 c. 467 v°.

(110) *ivi* reg. 433 c. 282.

(111) *ivi* reg. 444 c. 202 v°. Il capitolato di appalto è in Luogotenente di Protonotaro reg. 10 c. 314 v° ss. V. testo a p. 180.

(112) A. CRIVELLA, *Trattato di Sicilia*, a cura di A. BAVIERA ALBANESE, (Unione delle Camere di Commercio della regione siciliana Caltanissetta-Roma 1971) p. 88.

tredici anni, per i primi tre dei quali in esenzione di ogni diritto di decima che avrebbe invece dovuto versare allo Stato per gli altri dieci (113).

Nel 1585, il principe di Paternò chiedeva licenza di cercare e sfruttare miniere nei suoi propri stati; Paternò, Aderò, Centorbi, contado di Caltanissetta etc. (113 bis).

Antonio Bruno, Vincenzo Schillaci, Giuliano de Gagliano e Giovanni Antonio di Mauro ottenevano licenza, nel 1586, di scoprire ed attivare zolfare in tutto il Regno per la durata di dieci anni, obbligandosi a pagare la decima (114). Nel 1596 Filippo Fisco, Paolo Citrolo e il già ricordato Vincenzo Schillaci ottenevano di potere sfruttare in esclusiva una miniera di zolfo nel territorio di Asaro (115), mentre nel 1597 Andrea La Limena (o Calimena?) otteneva *litterae in forma* per potere attivare miniere di oro e di argento da lui già ritrovate in Fiumedinisi, Io Salvatore, L'Alcara, Petralia Soprana e Sottana, Bivona e Girgenti, dietro pagamento della semplice decima alla Corte, a partire dal quarto anno di esercizio e per la durata complessiva di tredici anni (116).

L'ultimo esempio da noi rinvenuto si riferisce ancora una volta alle zolfare in territorio di Mazarino per le quali Geronimo lo Puczo, Francesco Posa e Vincenzo Parisi, tutti da Piazza, ottenevano licenza di esercizio nel 1601 (117).

(113) A.S.P., *R. Cancelleria*, reg. 459 c. 544.

(113 bis) V. doc. a p. 185.

(114) A.S.P., *Conservatoria R. Patrimonio*, f. 212 c. 36.

(115) *ivi* f. 232 c. 3.

(116) A.S.P., *R. Cancelleria*, reg. 537 c. 164.

(117) *ivi* reg. 559 c. 90 v°.

La rassegna che precede non ha certo la pretesa di essere completa: le ricerche potrebbero senza dubbio essere integrate attraverso la consultazione di altri fondi ed in particolare degli atti notarili e di quelli del Luogotenente di Protonotaro, il cui esame consentirebbe di mettere a fuoco molti problemi di vario genere. La descrizione e la critica dei formulari dei diversi documenti (concessioni, licenze di ricerca e di esercizio, autorizzazioni, contratti di appalto e d'affitto ecc.) esula dai limiti del presente lavoro: è certo, però, che un esame comparativo di essi metterebbe in evidenza elementi utilissimi sia per la storia della politica economica del Regno sia per la storia del diritto minerario. È opportuno osservare come nella quasi totalità dei casi è provata l'esistenza di società che esercitavano attività imprenditoriale nella quale venivano impiegati capitali senza dubbio ingenti: si vedrà più avanti che spesso i ricercatori non si limitavano all'esercizio dell'industria estrattiva ma intendevano intraprendere la lavorazione dei minerali impiantando o riattivando ferriere. La concessione delle private di sfruttamento era assai simile a quella già vista per le nuove invenzioni ed i termini di durata andavano a seconda dei casi dai tre ai quindici anni. È altresì documentato un controllo molto rigido degli organi finanziari dello Stato, al quale dopo la scadenza dei termini era riservata la facoltà di acquistare la proprietà delle attrezzature il cui prezzo veniva stabilito in base ad apposite clausole contenute nei capitoli. Dato l'interesse pubblico preminente, ai concessionari potevano venire attribuiti ampi poteri che incidevano perfino sui diritti dei terzi ed in particolare sui diritti dei proprietari dei terreni, salvo sem-

pre il pagamento di giusti indennizzi; derogavano, sia pure con molta cautela, alle norme in materia di divieto di taglio di alberi e di protezione del patrimonio boschivo; consentivano la requisizione, dietro compenso, di animali e di uomini *che siano soliti locarsi*; autorizzavano il porto di armi offensive e difensive; concedevano privilegi giurisdizionali e dilazioni per il pagamento dei debiti.

È importante sottolineare come dalla documentazione passata in rassegna sembra potersi stabilire che nel secolo decimoquinto e nei primi del decimosesto non vi fossero delle norme rigide e precise che regolavano l'ammontare dei diritti dello Stato sui prodotti delle miniere: alcune volte infatti veniva stabilito per il concessionario l'obbligo del pagamento della metà o di un terzo (analogamente a quanto era disposto per i tesori); altre volte il canone era di un quarto o di un quinto: solo lungo il corso del cinquecento il diritto fiscale viene fissato costantemente nella decima parte del ricavato, con una evidente applicazione delle norme di diritto romano e precisamente di quelle contenute in C. 11, 7, 3.

Di notevole interesse appare — ai fini dello studio del regime giuridico del sottosuolo vigente in Sicilia — un incartamento dei primi anni del secolo XIX, conservato nell'archivio della Real Segreteria (118), nel quale sono raccolti pareri quanto mai difforni sulla natura del diritto del fisco sulle zolfare. Con grande sfoggio di erudizione i funzionari incaricati della questione effettuavano una accu-

rata disamina delle fonti romanistiche, del diritto feudale e di quello siciliano, interpretandole variamente in relazione agli indirizzi di politica economica che intendevano seguire.

(118) A.S.P., R. Segreteria Incartamenti, b. 5295.